

REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE E DELLA CONSULTA DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 05/03/2024*

Sommario

[PREMESSA 1](#_Toc158210411)

[TITOLO I – Registro Comunale degli Organismi Associativi 1](#_Toc158210412)

[Art. 1 – Istituzione del Registro 1](#_Toc158210413)

[Art. 2 – Iscrizione 2](#_Toc158210414)

[Art. 3 – Decadenza 2](#_Toc158210415)

[TITOLO II – Consulta degli Organismi associativi 3](#_Toc158210416)

[Art. 4 - Obiettivi e finalità 3](#_Toc158210417)

[Art. 5 – Composizione 3](#_Toc158210418)

[Art. 6 - Organi e cariche della Consulta e loro compiti 3](#_Toc158210419)

[Art. 7 - Elezione degli organi della Consulta 5](#_Toc158210420)

[Art. 8 - Convocazioni dell'Assemblea della Consulta 5](#_Toc158210421)

[Art. 9 – Deliberazioni 5](#_Toc158210422)

[Art.10 - Verbalizzazioni e deposito atti 6](#_Toc158210423)

[Art. 11 - Diritti e doveri delle Organizzazioni 6](#_Toc158210424)

[Art. 12 - Decadenza delle Organizzazioni dalla Consulta 7](#_Toc158210425)

[Art. 13 - Incompatibilità di incarico ed ineleggibilità 7](#_Toc158210426)

# PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Finale Emilia, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto comunale, al fine di riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, istituisce il Registro comunale degli Organismi associativi e la Consulta Comunale degli Organismi associativi.

Il registro comunale degli Organismi associativi del Comune di Finale Emilia raccoglie le forme associative con sede e/o operanti sul territorio comunale.

La denominazione “Consulta Comunale degli Organismi associativi” sostituisce quella già indicata al citato art. 44 dello Statuto comunale con la dicitura “Consulta della Cultura, dell’istruzione, dello sport”. La Consulta Comunale degli Organismi associativi rappresenta il momento istituzionale di incontro e di libero confronto tra l’Ente Locale e gli organismi di volontariato presenti nel territorio

Il presente regolamento abroga e sostituisce quelli precedentemente approvati con deliberazione consiliare n. 27 in data 15 Marzo 1996.

Le associazioni che intendono prendere parte alla Consulta devono necessariamente essere iscritte al Registro Comunale. Gli organismi associativi riconosciuti nel Registro devono non avere fini di lucro, ispirarsi a principi di democraticità ed operare nell’ottica della massima inclusività, senza distinzioni di ordine sociale, etnico, di genere, di condizione economica, di orientamento sessuale, politico o religioso, o di ogni altra condizione, in conformità dell’art. 3 della Costituzione.

Attraverso la Consulta, l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’autonomo sviluppo delle Organizzazioni che vi aderiscono e favorirne l’originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà, per promuovere l’interesse generale della Comunità, migliorare il benessere sociale, contrastare l’emarginazione e affermare compiutamente i valori espressi nei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

La Consulta, per quanto riguarda il funzionamento e le competenze, si attiene al presente Regolamento.

# TITOLO I – Registro Comunale degli Organismi Associativi

# Art. 1 – Istituzione del Registro

1. È istituito il Registro Comunale degli Organismi Associativi del Comune di Finale Emilia.
2. Il registro comprende:
3. gli enti associativi, le associazioni e i comitati senza scopo di lucro, regolarmente costituiti a norma del Codice Civile, purché aventi sede o siano attivi nel territorio comunale;
4. gli enti del terzo settore, costituiti a norma del Decreto legislativo 2/07/2017, n. 117, che siano iscritti in una delle sezioni del registro unico nazionale del terzo settore e che abbiano sede o siano attivi nel territorio comunale;
5. le associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente costituite a norma di legge, che siano iscritte negli appositi registri nazionali e che abbiano sede o siano attivi nel territorio comunale.

# Art. 2 – Iscrizione

1. L’iscrizione al registro comporta la presentazione alla Segreteria Comunale dei seguenti documenti:
   1. domanda di iscrizione, tramite il modulo allegato compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dal Legale Rappresentante; scaricabile dal sito del Comune di Finale Emilia nella sezione dedicata alle consulte;
   2. copia dell’atto costitutivo;
   3. copia dello Statuto;
   4. ultimo bilancio associativo approvato, con l’obbligo di presentarlo annualmente, una volta avvenuta l’iscrizione al registro.
2. L’iscrizione avviene entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta.
3. L’ambito / attività prevalente indicato nel modulo (*culturale / ricreativo, ambiente e promozione del territorio, sanitario e sociale, sport, promozione dei diritti umani*) è quello di riferimento per l'organizzazione della Consulta.

# Art. 3 – Decadenza

L’organismo associativo decade dal Registro nel caso in cui:

* 1. cessi l’attività dell’associazione;
  2. ne faccia richiesta il suo Legale Rappresentante;
  3. non adempia per due anni consecutivi all’invio del proprio bilancio regolarmente approvato;
  4. non si attenga ai principi esplicitati nella premessa a questo regolamento.

# 

# TITOLO II – Consulta degli Organismi associativi

# Art. 4 - Obiettivi e finalità

La Consulta Comunale degli Organismi associativi, di seguito detta brevemente Consulta, si prefigge i seguenti obiettivi:

* 1. costituire un momento d’incontro, di discussione e reciproco scambio, oltre che occasione di progettazione comune di iniziative, di occasioni formative, di azioni unitarie da coordinare con scelte comuni;
  2. promuovere la creazione e manutenzione di un calendario comune degli eventi e manifestazioni proposti sul territorio comunale;
  3. promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con la Provincia e la Regione, in raccordo con il Centro Servizi di Volontariato, delle iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte alle associazioni di volontariato ed ai loro componenti;
  4. sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità finalese su problematiche sociali emergenti.

# Art. 5 – Composizione

La Consulta è così costituita:

* 1. dagli organismi iscritti al registro comunale che, contestualmente alla domanda di iscrizione o successivamente, abbiano fatto richiesta di farne parte;
  2. da un rappresentante del Forum dei giovani di Finale Emilia;
  3. da un rappresentante della IV Commissione Consiliare, senza diritto di voto;
  4. dall’Assessore o assessori con deleghe al Volontariato, alla Cultura, allo Sport ed alla Scuola. Senza diritto di voto;
  5. da un funzionario comunale identificato dagli assessori competenti, senza diritto di voto.

# Art. 6 - Organi e cariche della Consulta e loro compiti

Gli organi della Consulta sono: Assemblea, Coordinamento degli ambiti associativi, Coordinatore della Consulta e Segretario. La partecipazione alla Consulta e a tutti i suoi organi è volontaria e gratuita.

**1 -** **Assemblea**

* + 1. L'Assemblea della Consulta è l’organo di indirizzo, di impulso e di programmazione; è presieduta dal Coordinatore;
    2. è composta dai rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni iscritte al Registro Comunale degli Organi associativi;
    3. può scegliere di istituire al suo interno tavoli di lavoro tematici;
    4. invita alle proprie sedute, e comunque almeno una volta all’anno, i rappresentanti degli Istituti scolastici presenti nel territorio comunale, al fine di elaborare la programmazione congiunta delle attività
    5. può invitare altresì, qualora ne ravveda la necessità, anche limitatamente a taluno dei tavoli tematici, i rappresentanti di Enti ed istituzioni presenti nel territorio.

**2 - Coordinamento degli ambiti associativi**

* + 1. Il Coordinamento degli ambiti associativi, di seguito Coordinamento, è formato dai referenti degli ambiti / sezioni in cui è organizzato il Registro Comunale;
    2. coadiuva e supporta il coordinatore nella elaborazione di proposte e nel coordinamento delle attività della Consulta;
    3. il Coordinamento è l’organo che fa da raccordo e portavoce dei vari ambiti associativi.

**3 - Coordinatore**

* + 1. viene eletto fra i componenti il Coordinamento; resta in carica tre anni;
    2. rappresenta la Consulta verso l’esterno ed in particolare nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e con altri Enti ed Organizzazioni presenti sul territorio;
    3. presiede le riunioni, delle quali forma l’ordine del giorno, dirige i lavori, assicura la discussione, verifica il funzionamento della Consulta nello spirito della normativa e del presente Regolamento, firma i verbali, provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni;
    4. raccoglie, elabora e rappresenta le istanze e le esigenze delle Organizzazioni;
    5. promuove e coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;
    6. in caso di assenza del Coordinatore ad una seduta dell’Assemblea le sue veci sono svolte dell’assessore al Volontariato supportato dal Segretario.

**4 – Segretario**

* + - 1. è scelto all’interno del Coordinamento;
      2. redige in modo chiaro e sintetico il verbale delle sedute, che deve essere letto ed approvato nella seduta successiva;
      3. prepara ed invia gli inviti ed eventuali documentazioni, relativi a Convegni, eventi etc. organizzati dalla Consulta;
      4. provvede alle necessarie comunicazioni anche a mezzo telefono e/o e-mail.

# Art. 7 - Elezione degli organi della Consulta

1. L’assemblea della Consulta è presieduta dall’Assessore competente in materia fino alla scelta del Coordinatore della Consulta.
2. Il primo organo da comporre è quello del *Coordinamento degli Ambiti associativi (Coordinamento)*. È composto da cinque membri dell’assemblea, da individuarsi fra i referenti di ciascuno dei cinque ambiti associativi, con le modalità previste al successivo articolo 9.
3. Una volta individuati i componenti del *Coordinamento*, i medesimi procedono a scegliere al proprio interno il Coordinatore/Coordinatrice.
4. La carica di Coordinatore ha durata di tre anni. Tutti i membri possono essere rinnovati per un successivo biennio.
5. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione o decadenza del Coordinatore della Consulta, si procede alla scelta del nuovo Coordinatore.
6. Una volta individuato il Coordinatore, come previsto ai punti precedenti, il Coordinamento sceglie al suo interno un Segretario che deve occuparsi della redazione dei verbali dell’Assemblea.
7. La partecipazione alla Consulta e a tutti i suoi organi è volontaria e gratuita.

# Art. 8 - Convocazioni dell'Assemblea della Consulta

1. L’Assemblea della Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno (una programmatica e una consuntiva) ed in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 1/3 degli iscritti, e/o qualora il Coordinamento ne ravvisi la necessità.
2. La lettera di convocazione viene predisposta dalla Segreteria Comunale e firmata dal Coordinatore in carica.
3. La convocazione, che deve elencare gli argomenti all’ordine del giorno, deve pervenire 7 giorni prima della data prevista e deve essere inviata per via telematica.
4. In casi di particolare necessità ed urgenza l’Assemblea può essere convocata in altra forma ed in tempi più ristretti, fermo restando i tre giorni di preavviso.
5. Le riunioni sono valide qualora sia presente la metà più uno dei membri della Consulta con diritto di voto in prima convocazione. In seconda convocazione le riunioni dell'Assemblea sono valide indipendentemente dal numero dei presenti.
6. Le sedute dell'Assemblea della Consulta sono pubbliche. Gli eventuali spettatori non possono partecipare alla discussione, salvo che il Coordinatore ne richieda espressamente l’intervento.

# Art. 9 – Deliberazioni

1. L’Assemblea della Consulta delibera a maggioranza relativa dei presenti.
2. La votazione avviene a scrutinio palese.
3. Il diritto al voto può essere esercitato solo dal rappresentante nominato dall’Organizzazione associativa, da questa designato per far parte della Consulta.
4. Per sostituire i membri con diritto al voto, in caso di dimissioni o di rinnovo di incarichi societari, le Organizzazioni rappresentate devono inviare una comunicazione scritta al servizio competente per l’inoltro al Coordinatore della Consulta, il quale inserisce l’informazione nell’ordine del giorno della prima riunione utile.

# Art.10 - Verbalizzazioni e deposito atti

1. Di ogni incontro viene redatto un verbale nel quale sono riportati in forma sintetica: le Organizzazioni presenti e loro delegati se designati, gli invitati e un breve sunto del dibattito.
2. Il verbale è inviato unitamente alla successiva convocazione a tutti i membri dell’Assemblea.
3. Al verbale possono essere allegate dichiarazioni e/o documentazione varia (studi, ricerche, ecc.) che abbiano costituito argomento di discussione.
4. Prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea è approvato il verbale della seduta precedente.
5. I componenti e gli invitati, possono chiedere che vengano inserite modifiche ed integrazioni alle loro dichiarazioni.
6. Il verbale, completo di allegati, viene inviato in copia all’Assessore al Volontariato, alle Organizzazioni componenti la Consulta, alla IV° Commissione Consiliare.
7. I verbali sono poi pubblicati nell’apposita pagina dedicata del sito web Comunale e conservati dall’Ufficio Segreteria per renderli disponibili ed accessibili a chi ne faccia richiesta.

# Art. 11 - Diritti e doveri delle Organizzazioni

1. Le Organizzazioni che fanno parte della Consulta hanno diritto a:
   1. partecipare alle attività promosse dalla Consulta;
   2. partecipare, mediante i propri rappresentanti designati, ad ogni seduta dell'Assemblea, con diritto di voto;
   3. ad accedere alle cariche elettive della stessa.
2. Le Organizzazioni che fanno parte della Consulta hanno il dovere di:
   1. osservare il presente Regolamento, le deliberazioni adottate dall'Assemblea ed i Regolamenti che siano eventualmente approvati;
   2. relazionare annualmente, al Consiglio Comunale, sulle iniziative svolte ed i progetti realizzati.

# Art. 12 - Decadenza delle Organizzazioni dalla Consulta

1. Le Organizzazioni iscritte decadono dalla Consulta nei seguenti casi:
2. assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, previo invio di un richiamo formale, con l’invito a presentare adeguate motivazioni;
3. comunicazione in forma scritta del legale rappresentante al Presidente, della decisione di recedere dalla Consulta;
4. cancellazione dal Registro degli organismi associativi del Comune di Finale Emilia;
5. cessazione dell’attività.
6. La decadenza dell’Organizzazione comporta automaticamente la decadenza dalle cariche eventualmente assunte in seno alla Consulta dal suo rappresentante.
7. La riammissione dell’Organizzazione può avvenire in seguito a nuova domanda.

# Art. 13 - Incompatibilità di incarico ed ineleggibilità

1. Le cariche della Consulta sono incompatibili con altre cariche pubbliche di consigliere o amministratore - regionale, provinciale, comunale - nonché con il mandato parlamentare. Inoltre, si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
2. Qualora venga assunta altra carica istituzionale, scatta la decadenza dalla carica ricoperta.